

proposta di legge n. 354

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 31 luglio 2013

—————

DISCIPLINA DEL CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 26
“RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”

—————

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende modificare il sistema dei controlli sugli atti degli enti del servizio sanitario regionale attualmente disciplinato dall'articolo 28 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale).

La normativa regionale che viene modificata risale, infatti, ad un periodo in cui erano diversi le esigenze da soddisfare e gli obiettivi che si volevano conseguire con tale sistema dei controlli.

Tale normativa, approvata in attuazione della legge 412/1991, prevede controlli puntuali su un numero particolarmente elevato di atti degli enti del servizio sanitario, in continuità con il precedente sistema dei controlli affidato al Comitato regionale di controllo.

L'esperienza maturata nel tempo e il diverso approccio ai problemi relativi al funzionamento del servizio sanitario regionale hanno reso evidente la necessità di rivedere la disciplina dei controlli per renderla più rispondente alle esigenze, oggi maggiormente avvertite, di contenimento della spesa pubblica e di aumento dell'efficienza del servizio sanitario stesso: per fare questo appare necessario concentrare i controlli regionali su alcuni fondamentali atti degli enti del servizio sanitario (in particolare i bilanci) potenziando nello stesso tempo i meccanismi della vigilanza al fine di accertare il rispetto degli indirizzi e delle direttive degli organi regionali.

Questo diverso indirizzo nel sistema dei controlli sugli enti del servizio sanitario è già da tempo sostenuto dagli studiosi della materia e

seguito da diverse Regioni che, nel corso degli ultimi anni, hanno approvato apposite leggi regionali che prevedono appunto una drastica riduzione degli atti sottoposti a controllo (tra le tante: Umbria, l.r. 6/2011; Lombardia, l.r. 33/2009; Molise, l.r. 8/2010; Liguria, l.r. 41/2006).

Con l'articolo 1 della proposta di legge viene riscritto l'articolo 28 della legge regionale 26/1996, stabilendo che il controllo della Giunta regionale è effettuato su alcuni atti fondamentali degli enti del servizio sanitario regionale ed è svolto, in particolare, per accertare la conformità di tali atti al piano socio-sanitario regionale e agli indirizzi e alle direttive della Regione.

Tra gli atti sottoposti al controllo la proposta di legge prevede anche l'atto aziendale, con una disciplina normativa che integra quella contenuta negli articoli 3, comma 2, lettera f), e 5 della legge regionale 13/2003.

Il comma 1 dell'articolo 2 contiene le norme transitorie (per i procedimenti di controllo pendenti alla data di entrata in vigore della legge) mentre il comma 2 abroga l'articolo 69 della legge regionale 11/2001 (che prevede l'autorizzazione preventiva della Regione per l'acquisizione di beni, servizi e prestazioni di importo superiore a 200.000 euro). L'autorizzazione preventiva è da ritenere, infatti, un istituto ormai superato considerato il diverso sistema che regola attualmente i rapporti tra la Regione e gli enti del servizio sanitario regionale (in particolare per quanto attiene alle forme di finanziamento e ai relativi controlli sulla spesa).

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 26/1996)

1. L'articolo 28 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 28 (Vigilanza e controllo sugli atti)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), procedendo in particolare a effettuare verifiche sull'attività svolta e sulla sua conformità alle disposizioni statali e regionali, nonché agli indirizzi posti dai piani statale e regionale di settore.

2. La Giunta regionale effettua il controllo sui seguenti atti degli enti di cui al comma 1, in particolare mediante l'accertamento della loro conformità al piano socio-sanitario regionale e alle direttive della Regione:

- a) bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;
- b) bilancio di esercizio e relative variazioni;
- c) dotazione organica e programmazione del fabbisogno del personale, con le relative variazioni.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall'adozione. La Giunta regionale si pronuncia entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale ultimo termine, gli atti diventano esecutivi.

4. Nei casi di particolare complessità dell'istruttoria, il termine di quaranta giorni di cui al comma 3 può essere prorogato dalla Giunta regionale per un massimo di venti giorni, mediante deliberazione espressa comunicata immediatamente agli enti.

5. I termini per l'esercizio del controllo sugli atti di cui al comma 2 sono sospesi dal 1° al 31 agosto.

6. Gli atti non soggetti a controllo sono efficaci dal giorno della pubblicazione nell'albo dell'ente.

7. La Giunta regionale, su proposta del dirigente del servizio sanità, può annullare in qualunque tempo gli atti illegittimi degli enti di cui al comma 1 per motivate ragioni di interesse pubblico e senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi.

8. Ai fini dell'approvazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), della l.r. 13/2003, il direttore generale degli enti di cui al comma 1 trasmette altresì alla Giunta regionale, entro dieci giorni dall'adozione, la proposta di atto aziendale o di modifica dello stesso. Nei quaranta giorni suc-

cessivi al ricevimento, la Giunta regionale approva l'atto, indicandone eventualmente le parti in contrasto con la programmazione e gli indirizzi della Regione. Il direttore generale adotta l'atto adeguandosi ai rilievi formulati.”.

Art. 2

(Norma transitoria e abrogazione)

1. I procedimenti di controllo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi applicando la normativa previgente.

2. L'articolo 69 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2001), è abrogato.